

Legge regionale 27 settembre 2002, n.35

Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale).

ARTICOLO 1

(Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2)

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale), e' sostituito dal seguente:

"Art. 3

Poteri sostitutivi del Difensore civico regionale

1. Il Difensore civico regionale esercita i poteri sostitutivi ad esso espressamente attribuiti dalla legge regionale. Esercita altresì i poteri sostitutivi espressamente ad esso attribuiti dalla legge statale anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) fino a quando l'esercizio di detti poteri non sia altrimenti disciplinato. Il Difensore civico regionale provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, tramite nomina di commissario ad acta.

2. La competenza del Difensore civico regionale e' comunque esclusa relativamente ad obblighi, accertati in sede giurisdizionale, per l'adempimento dei quali e' possibile l'attivazione di procedure esecutive giurisdizionali.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).".

2. L'articolo 4 della LR 2/2002, e' abrogato.

3. Al comma 5 dell'articolo 5 della LR 2/2002, le parole: "i poteri di cui agli articoli 3 e 4 sono esercitati" sono sostituite dalle seguenti:

"i poteri di cui all'articolo 3 sono esercitati".

ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.